

REGOLAMENTO (CEE) N. 224/88 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

che fissa, per la campagna 1987/1988, alcuni prezzi applicabili alle clementine
nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione, devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso regolamento, le campagne di commercializzazione per le clementine e i mandarini satsuma iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 maggio;

considerando che, tuttavia, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, non dev'essere fissato alcun prezzo di base né alcun prezzo d'acquisto durante i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, in sede di fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune sia del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agricola comune ha come finalità principali di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi di base debbono essere fissati tenendo conto dell'evoluzione della media dei corsi constatati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione

più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, quali la varietà o il tipo la categoria di qualità, il calibro e il condizionamento; che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'acquisto debbono essere fissati in funzione del prezzo di base;

considerando che i prezzi e gli importi fissati dal presente regolamento sono validi soltanto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, in effetti, il Regno di Spagna durante la prima fase e la Repubblica portoghese durante la prima tappa sono autorizzati a mantenere, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa in vigore durante il precedente regime nazionale per l'organizzazione del loro mercato interno agricolo, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli da 133 a 135 e da 262 a 265 dell'atto di adesione; che, conseguentemente, durante i periodi suindicati essi fisseranno i loro prezzi per i prodotti in questione in conformità con le disposizioni dell'atto di adesione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 ha introdotto il regime dei prezzi di base e di acquisto per le clementine con effetto al 28 gennaio 1988; che occorre pertanto fissare tale prezzo a decorrere da questa data per la campagna 1987/1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto delle clementine, i periodi durante i quali tali prezzi si applicano e le qualità tipo alle quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 288 del 28.10.1987, pag. 11.⁽⁴⁾ Parere reso il 21 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).